



Aleandro Allevi Notaio

REPERTORIO N. 5411

RACCOLTA N. 4138

**ATTO COSTITUTIVO DI
"ORGANISMO PARITETICO SULLA SICUREZZA DELLA PROVINCIA
DI ASCOLI PICENO"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di febbraio.

22 febbraio 2023

Nel Comune di Ascoli Piceno, nel mio studio sito in Rua del Papavero n.6. Innanzi a me Dottor Aleandro Allevi, Notaio in Ascoli Piceno, iscritto nel Ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

sono presenti:

- **AGOSTINI Luana**, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 17 febbraio 1968, domiciliata per la carica presso la sede di cui appresso, la quale, previo richiamo fatto da me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara di rivestire la carica di Segretario dell'Associazione denominata **"FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, ALBERGHI, MENSE E SERVIZI DI ASCOLI PICENO"** in breve **"FILCAMSAP"**, con sede in Ascoli Piceno (AP), viale Costantino Rozzi n. 13/F, codice fiscale: 92029970446 e di intervenire al presente atto nella spiegata qualifica, in forza dei poteri alla medesima spettanti in base al vigente Statuto;

- **BONTA' Fabrizio**, nato a Torino (TO) il 26 luglio 1967, domiciliato per la carica presso la sede di cui appresso, il quale, previo richiamo fatto da me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara di rivestire la carica di Segretario dell'Associazione denominata **"UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI MARCHE"** in breve **"UULTUCS MARCHE"**, con sede in Pesaro (PU), via Togliatti n. 17, codice fiscale: 92036840418 e di intervenire al presente atto nella spiegata qualifica, in forza dei poteri al medesimo spettanti in base al vigente Statuto;

- **PAIALUNGA Marco**, nato ad Ancona (AN) il 28 maggio 1969, domiciliato per la carica presso la sede di cui appresso, il quale, previo richiamo fatto da me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara di rivestire la carica di Segretario dell'Associazione denominata **"FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT CISL) MARCHE"**, con sede in Ancona (AN), via Ragnini n. 4, codice fiscale: 93094190423 e di intervenire al presente atto nella spiegata qualifica, in forza dei poteri al medesimo spettanti in base al vigente Statuto;

- **CALABRESI Fausto**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 15 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la sede di cui appresso, il quale, previo richiamo fatto da me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara di rivestire la carica di Presidente dell'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEL LAVORO**

REGISTRATO A Ascoli Piceno

IL 24/02/2023

SERIE 1T

AL NUMERO 795

PER EURO 356,00

AUTONOMO - CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO", con sede in Ascoli Piceno (AP), via Dino Angelini n. 62/A, codice fiscale: 80003390442 e di intervenire al presente atto nella spiegata qualifica, in forza dei poteri al medesimo spettanti in base al vigente Statuto;

- **CELI Roberto**, nato a Giulianova (TE) il 2 luglio 1978, domiciliato e residente a Tortoreto (TE), via XX Settembre n. 12;
codice fiscale: CLE RRT 78L02 E058C.

Detti Componenti, delle cui identità personali e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

In ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni è costituita tra la **"FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, ALBERGHI, MENSE E SERVIZI DI ASCOLI PICENO"**, **"UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI MARCHE"**, **FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI, AFFINI E DEL TURISMO** e **"ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO - CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO"** un'associazione denominata **"ORGANISMO PARITETICO SULLA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO"** in breve **"O.P.S.A.P."**.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Ascoli Piceno, presso la Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno in via Dino Angelini n. 62/A.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga.

Articolo 4

L'Associazione non persegue finalità di lucro e, per l'area territoriale di competenza, ha i seguenti scopi:

- a) adempimenti di cui all'art. 51 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106;
- b) orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- c) prima istanza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
- d) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e proporli ai soggetti interessati, promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
- e) promuovere la formazione dei R.L.S., a tal fine predisponendo appositi moduli formativi;
- f) elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione e gli altri Enti Territoriali, adoperandosi altresì per il

reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;

g) individuare gli Enti di Formazione di riferimento autorizzati a certificare e rilasciare attestati;

h) stabilire la ripartizione dei corsi per ciascun Ente e definire il costo a carico delle aziende per ogni corsista;

i) impostare l'articolazione delle 32 ore di corso, stabilire il numero massimo di partecipanti e definire i contenuti minimi dei programmi dei corsi;

L'Associazione potrà inoltre:

- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'O.P.S.A.P.

- ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- attuare le disposizioni relative ai RLST;

- orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promuovendo, in collaborazione con gli Enti preposti, le necessarie iniziative;

- richiedere alle aziende notizie in merito all'attuazione dei progetti per la sicurezza.

- ogni altra attività o funzione assegnatagli dai CCNL di riferimento e dai D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 con successive modifiche.

Articolo 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e del Regolamento O.P.S.A.P., i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati; e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente e accantonati se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell'Ente è quello del "Fondo comune", regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni. I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o previsti dal regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo dell'O.P.S.A.P. in conformità con l'art. 14 dello statuto.

Articolo 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré) e gli altri il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno successivo.

Articolo 7

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori.

In deroga alle norme statutarie viene nominato:

1) il primo Consiglio Direttivo costituito dai signori:

- LUCIANI Tullio nato a Grottammare (AP) il 24 agosto 1950;
- GIBELLIERI Walter nato ad Ascoli Piceno (AP) il 7 agosto 1960;
- CALABRESI Fausto, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 15 marzo 1959;
- CELI Roberto, nato a Giulianova (TE) il 2 luglio 1978;
- AGOSTINI Luana, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 17 febbraio 1968;
- BONTA' Fabrizio, nato a Torino (TO) il 26 luglio 1967;

2) il Presidente del Consiglio Direttivo nella persona del signor CELI Roberto, sopra generalizzato, al quale sarà attribuita la rappresentanza legale dell'Ente.

I signori CALABRESI Fausto, CELI Roberto, AGOSTINI Luana, BONTA' Fabrizio, presenti, accettano l'incarico ad essi conferito.

Il primo consiglio durerà in carica quattro esercizi.

Le altre cariche sociali saranno attribuite nella prima riunione del Consiglio Direttivo che dovrà tenersi entro due mesi da oggi per assumere tali deliberazioni.

Articolo 8

L'associazione è retta dallo Statuto, predisposto dai comparenti e formato da numero 15 (quindici) articoli che, firmato dagli stessi e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 9

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai Comparenti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore quindici.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano, occupa facciate intere sette e sin qui della ottava di due fogli.

firmato Marco Paialunga

firmato Roberto Celi

firmato Fausto Calabresi

firmato Fabrizio Bonta'

firmato Agostini Luana

firmato Aleandro Allevi Notaio



Allegato "A" Repertorio n. 5411 Racc.n.4138

**STATUTO ORGANISMO PARITETICO SULLA SICUREZZA DELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
O.P.S.A.P.**

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito, in ottemperanza al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, art. 51, integrato con D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106 una Associazione avente la denominazione di **"ORGANISMO PARITETICO SULLA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO"** (comunemente enunciato **O.P.S.A.P.**) i cui soci deliberanti sono la Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno, la Filcams CGIL Ascoli Piceno, la Fisascat Cisl Marche, la Uiltucs Uil Marche.

L'ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

Articolo 2 - SEDE

L'Ente ha sede legale in Ascoli Piceno, presso Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno - via Dino Angelini, 62/A.

Potranno essere istituite sedi secondarie e uffici nell'ambito della stessa Provincia.

Articolo 3 - SCOPI

L'Associazione non persegue finalità di lucro e, per l'area territoriale di competenza, ha i seguenti scopi:

- a) adempimenti di cui all'art. 51 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106;
- b) orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- c) prima istanza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
- d) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e proporli ai soggetti interessati, promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
- e) promuovere la formazione dei R.L.S., a tal fine predisponendo appositi moduli formativi;
- f) elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione e gli altri Enti Territoriali, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- g) individuare gli Enti di Formazione di riferimento autorizzati a certificare e rilasciare attestati;
- h) stabilire la ripartizione dei corsi per ciascun Ente e definire il costo a carico delle aziende per ogni corsista;
- i) impostare l'articolazione delle 32 ore di corso, stabilire il numero massimo di partecipanti e definire i contenuti minimi dei programmi dei corsi;

L'Associazione potrà inoltre:

- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno

pareri ufficiali dell'O.P.S.A.P.

- ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- attuare le disposizioni relative ai RLST;
- orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promuovendo, in collaborazione con gli Enti preposti, le necessarie iniziative;
- richiedere alle aziende notizie in merito all'attuazione dei progetti per la sicurezza.
- ogni altra attività o funzione assegnatagli dai CCNL di riferimento e dai D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 con successive modifiche.

L'O.P.S.A.P. per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e organizzativi si avvarrà della struttura tecnico logistica degli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario della Provincia di Ascoli Piceno.

Articolo 4 - DURATA

La durata dell'Ente è da oggi al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga.

Articolo 5 - SOCI

Sono soci dell'ente in qualità di soci deliberanti la Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno, la Filcams-Cgil Ascoli Piceno, la Fisascat-Cisl Marche, la Uilucis-Uil Marche.

Sono soci beneficiari dell'Organismo Paritetico Provinciale le ditte che tramite scheda di iscrizione ne richiedono l'adesione qualora non sia diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 6 - ORGANI

Gli organi dell'Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Vice Presidente;
- 4) Il Consiglio Direttivo;
- 5) Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche hanno la durata di 4 (quattro) esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Qualora in tale periodo uno o più membri venissero a cessare dalla carica il socio che li ha designati provvederà alla loro sostituzione. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere riconfermati nella loro carica per un solo mandato, anche non consecutivo. I membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea possono essere riconfermati per più mandati.

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, della sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti; devono essere comunque dettati, anche in via regolamentare, i criteri della ammissione ad esclusione dei soci e i criteri di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti.

Articolo 7 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da sei delegati, di cui nominati tre dalla

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno, uno ciascuno dalle organizzazioni sindacali confederali, Filcams-Cgil Ascoli Piceno, Fisascat-Cisl Marche, Uiltucs-Uil Marche.

Requisiti per la nomina:

Possono essere nominati quali delegati esclusivamente cittadini residenti in Italia che, al momento della nomina, abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano precedentemente e continuativamente prestato, per almeno cinque anni, attività lavorativa e/o sindacale nell'ambito territoriale della Provincia di Ascoli Piceno.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente almeno una volta all'anno per l'approvazione dello Stato di previsione e del Conto Consuntivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- per approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, modifiche da deliberarsi con successivo verbale redatto dal Notaio;
- per l'esame, l'approvazione delle iniziative da intraprendere nonché per la valutazione di quelle già intraprese;
- per deliberare gli eventuali compensi e le modalità degli eventuali rimborsi spese, a favore del presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, (dei componenti le Commissioni paritetiche già costituite o da istituire) nonché dei componenti il Collegio Sindacale. Per gli emolumenti a favore di questi ultimi valgono le indicazioni della tariffa dei Dottori Commercialisti, a tutt'oggi in essere.

L'assemblea sarà inoltre convocata ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione degli argomenti su cui discutere e deliberare, da almeno un terzo dei delegati.

L'Assemblea straordinaria delibererà alla presenza di un Notaio che ne redigerà il verbale, per l'approvazione delle modifiche statutarie proposte, per la messa in liquidazione dell'Ente, per l'eventuale richiesta di riconoscimento dell'ente. L'Assemblea ordinaria, invece, potrà con la maggioranza ordinaria ovvero con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto al voto modificare il regolamento.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata a mezzo e-mail o PEC, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il giorno, il luogo, e l'ora della riunione. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telefono o e-mail almeno 48 (quarantotto) ore prima.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Provincia di Ascoli Piceno, mediante avviso, contenente tutti gli elementi di cui al comma precedente di questo articolo, da affiggersi nella sede legale ed eventualmente nelle sedi periferiche dell'Ente, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente o in caso di suo impedimento o di sua assenza, dal Vice Presidente, ove anche il Vice Presidente sia assente o impedito, l'Assemblea verrà presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario Verbalizzante e in caso di votazione, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione, ne stabilisce le modalità.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno l'85% (ottantacinque per cento) dei delegati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno il 66% (sessantasei per cento) dei delegati; in entrambi i casi le deliberazioni sono validamente assunte quando riportano il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati presenti.

Nel caso di Assemblea riunita alla presenza del Notaio che ne redige il verbale ai sensi del presente Statuto, le deliberazioni sono validamente assunte quando riportano il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei delegati presenti con arrotondamento all'unità superiore.

Ciascun delegato potrà rappresentare in Assemblea, mediante delega, un altro delegato e non più di uno. In alternativa ciascun delegato potrà delegare a rappresentarlo in assemblea un funzionario appartenente alla medesima categoria di appartenenza (leggi Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams- Cgil, Fisascat- Cisl, Uiltucs- Uil)

Non è ammessa la delega "in bianco". La delega va tenuta agli atti dell'Assemblea.

Qualora un componente d'Assemblea si assenti ingiustificatamente per più di tre volte consecutive senza aver nominato un delegato, decade dalla carica.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive assieme al Presidente.

I verbali dell'Assemblea rimangono a disposizione dei soci i quali, a presentazione di richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede legale dell'Ente.

Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno e tre designati dalla la Filcams-Cgil Ascoli Piceno, la Fisascat-Cisl Marche, la Uiltucs-Uil Marche e nominati dall'Assemblea.

Requisiti per la nomina:

Possono essere nominati quali membri del Consiglio Direttivo esclusivamente cittadini residenti in Italia che, al momento della nomina, abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano precedentemente e continuativamente prestato, per almeno cinque anni, attività lavorativa e/o sindacale nell'ambito territoriale della provincia di Ascoli Piceno.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, i quali rivestiranno anche la carica di Presidente e Vicepresidente dell'Ente, nonché dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi e gestione dell'Ente.

Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.

Il Consiglio tra l'altro:

- sovrintende a tutte le attività dell'Ente imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi;

individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell'ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati: provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati all'art. 3;

- predisporre il Regolamento delle attività dell'Ente sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- regola lo svolgimento dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Ente;
- provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dall'art. 7;
- decide, in caso di contestazione, sulla sussistenza dei requisiti per la nomina a delegato dell'Assemblea ex art 7, nonché sulla sussistenza dei requisiti per la nomina a membro effettivo e supplente del Consiglio Direttivo medesimo di cui al presente art. 8;
- si pronuncia ove necessario interprete autentico dello Statuto e del regolamento.

Il Consiglio Direttivo con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l'esecuzione di determinati atti, al Presidente e al Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo e-mail o PEC spedito al domicilio del Consigliere almeno 7 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telefonica o e-mail, con un preavviso di 48 ore. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei Consiglieri.

Alle riunioni ed in considerazione della eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere invitati ad assistere e riferire esperti o consulenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti; in particolare:

- nel caso siano presenti quattro Consiglieri, voti favorevoli tre;
- nel caso siano presenti cinque Consiglieri, voti favorevoli quattro, ecc.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Presidente e custodito c/o la sede dell'O.P.S.A.P.

Ove deliberato dall'Assemblea ai consiglieri competerà il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni e/o un gettone di presenza per ogni riunione a cui parteciperanno.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo si assenti ingiustificatamente per più di tre volte consecutive senza aver nominato un delegato decade dalla nomina.

Articolo 9 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Ente, ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente.

Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ad esso spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 7.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendo alternativamente tra i membri delle organizzazioni datoriali e quelli di designazione delle OO.SS. dei lavoratori.

Il Vicepresidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.

Il Vicepresidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi.

Articolo 10 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori nominato dall'Assemblea sarà composto da tre membri effettivi così designati:

Uno scelto tra i delegati dei soci di parte datoriale, uno tra i delegati di parte sindacale, uno scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti che svolgerà compiti di Presidente del Collegio stesso.

Competerà all'Assemblea la nomina dei revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del Collegio.

Il Collegio dei revisori può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con il compito di seguire l'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo all'organo amministrativo. Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo ritengano necessario, alla Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza.

Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente. Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio Direttivo.

Ove deliberato dall'Assemblea ai revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico e/o competerà un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio e del Consiglio Direttivo cui il revisore partecipa nonché un emolumento annuo non superiore a quello previsto dal DPR 10 ottobre 1994 n. 645 (Tariffa dei Dottori Commercialisti) con l'aumento del 50% (cinquanta per cento) per il Presidente del Collegio dei Revisori.

Articolo 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e del Regolamento O.P.S.A.P. i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati e poi lasciati, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente e accantonati se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in

futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell'Ente è quello del "Fondo comune", regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni. I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o previsti dal regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo dell'O.P.S.A.P. in conformità con l'art. 14 del presente statuto.

Articolo 12 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio dell'O.P.S.A.P. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo depositerà presso la sede dell'Ente il conto consuntivo dell'Anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori sullo stato e le prospettive dell'Ente.

E' obbligatoria la redazione e la approvazione annuale di un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Articolo 13 - SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio attivo dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

In tali casi il Consiglio Direttivo fungerà da liquidatore.

Articolo 14 - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'O.P.S.A.P.

Le attività dell'Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal presente statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

In esecuzione dell'art. 6, ultimo comma, come richiamato dall'art. 111 comma 4, quinquies, dei TUIR.

Il rapporto associativo cessa in capo ai soci a causa di:

- scioglimento o liquidazione, per qualsiasi causa dell'O.P.S.A.P. di Ascoli Piceno;

- venire meno delle condizioni di cui all'art. 5;

- esclusione del socio beneficiario, disposta dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei soci, per il mancato rispetto delle statuizioni di cui al presente Statuto. In particolare potrà essere prevista l'esclusione del socio in relazione al mancato pagamento della quota e/o contributi associativi nei modi stabiliti dal summenzionato regolamento, per lo svolgimento di attività che si pongono in aperto contrasto con le finalità istituzionali, per qualsiasi altra causa prevista dal presente Statuto o dal Regolamento dell'Attività.

In caso di esclusione o recesso del socio beneficiario, per qualsiasi causa, niente sarà dovuto in termini di rimborso totale o parziale di

quanto il socio abbia versato in esecuzione degli obblighi di cui al presente Statuto, fermo restando qualsiasi obbligo pregresso che il socio deve comunque corrispondere all'associazione per l'attività dello stesso Ente svolta in esecuzione delle finalità di cui al presente Statuto.

Articolo 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente quelle in materia di associazioni di tendenza senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

firmato Marco Paialunga

firmato Roberto Celi

firmato Fausto Calabresi

firmato Fabrizio Bonta'

firmato Agostini Luana

firmato Aleandro Allevi Notaio

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo(art.23, comma 3, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89). Certifico io sottoscritto avv. Aleandro Allevi, notaio residente in Ascoli Piceno, con studio alla rua del Papavero n.6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo a mio rogito.

Ascoli Piceno, ventiquattro febbraio duemilaventitre.